

**Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri –
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 18165 del 24/07/2017**

Realizzazione di centrale eolica ed installazione di aereogeneratori - Controversia tra il proprietario del fondo confinante ed il pubblico concessionario - Violazione delle distanze ed immissioni intollerabili e nocive alla salute - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Condotta denunciata coincidente con l'"an" ed il "quomodo" dell'opera pubblica.

In tema di energia, la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicché ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante, aventi ad oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate, laddove si traducano nella contestazione non di un'attività materiale posta in essere al di fuori di quella autoritativa, bensì di quella esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti l'individuazione e la determinazione dell'opera pubblica sul territorio.

Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 18165 del 24/07/2017